**Permanenza e inserimento nelle liste dei difensori d’ufficio**

Si rammenta a tutti i colleghi che sono già iscritti nell’elenco unico nazionale tenuto dal CNF e che intendono chiedere la **permanenza**, che, entro il 31 dicembre 2018, deve essere presentate la relativa domanda mediante la piattaforma dedicata (<https://gdu.consiglionazionaleforense.it>) utilizzando il modulo in formato WORD predisposto dal CNF ([Modulo dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione e permanenza elenco difensori ufficio- formato word](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/47805/2017_01_16_Modulo+dichiarazione++sostitutiva+di+certificazione+iscrizione+e+permanenza+elenco+difensori++ufficio-+formato+word1/65ef933d-6215-48b7-9789-e25c0e2475da)) da compilare auspicabilmente a computer (al fine di evitare errori nelle indicazioni dei dati).

Il termine sopra indicato è **perentorio** e il mancato rispetto comporterà **la cancellazione dall’elenco.**

Le domande di **inserimento** possono invece essere inoltrate in qualsiasi momento utilizzando la medesima piattaforma e il medesimo modulo in formato WORD.

Per poter accedere al programma è necessario possedere una smart card o una chiavetta con firma digitale e servizi informatici.

L’istanza dovrà contenere la prova dell’esercizio continuativo dell’attività nel settore penale **relativamente all’anno in cui la domanda viene presentata** consistente nella partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad **almeno 10 udienze (dibattimentali o camerali)** escluse quelle di mero rinvio o quelle di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o aperto il dibattimento, **con il limite di non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre udienze davanti al G.d.P.**.

La partecipazione alle udienze dovrà essere attestata mediante autocertificazione contenente i seguenti dati:

1. Numero di ruolo (RGNT, RG TRIB, RG GIP, ecc.)
2. Autorità Giudiziaria
3. Data dell’udienza
4. Attività svolta in udienza
5. Iniziali della parte assistita
6. Veste nella quale è stato esercitato il patrocinio (difensore di fiducia, d’ufficio ex art. 97 co. 1 o 97 co. 4, sostituto processuale ex art. 102)

**Sia per la richiesta di permanenza che per quella di inserimento, i richiedenti devono autocertificare l’assolvimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 247/2012** con riferimento all’anno precedente a quello in cui è fatta la richiesta.

Per ogni approfondimento o dubbio, si raccomanda la consultazione del regolamento adottato dal CNF nella seduta del 22.5.2015 ([Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d’ufficio (modificato il 21 gennaio 2017)](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/29519/Regolamento+difensori+d%27ufficio%2C+modificato+il+20+gennaio+2017/c3856fe2-2533-42f0-ad92-0bfc2d5e4653)) e delle linee guida approvate il 30.11.2016 ([Linee guida nazionali interpretative per l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d'ufficio - approvate il 30 novembre 2016](http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/47805/Linee+guida+in+materia+di+difesa+d%27ufficio+30+novembre+2016/29595f5a-bbf9-49bd-9a2a-35fcf512184c))